

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CLOWNDOC
II CONVOCAZIONE DEL 17/06/2020

C. F. 91091050681 COSTITUITA IL 15/11/2007
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 17 del mese di giugno anno 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso l'abitazione del Presidente, in Via Sannio, 21 Montesilvano, l'assemblea dell'Associazione Clowndoc per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 18,30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'Associazione Clowndoc, Gileno Annalisa, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Marino Eugenia.

Il Presidente constata che sono presenti in assemblea n. 14 soci su un totale di 18 aventi diritto : (Gileno Annalisa, La Paglia Massimiliano, Marino Eugenia, Ciulli Paola, Silvestri M. Dorinda, Di Santo Lorenzo, Paraguai Vincenzo, Sacchetti Maria Elisa, Di Giuseppe Katia, Pomponio Emanuela, Carducci Tiziana, Di Lisio Miriam, Gasbarrino Gianna, Persico Antonello, Lupone Alessandra, Onofrillo Daniela, Passeri Cecilia, Civitella Tiziana) e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

2) Per il secondo punto dell'O. d.g., relativo alla proposta di proroga per il rinnovo delle cariche del direttivo, l'assemblea vota all'unanimità che essa avverrà entro dicembre 2020.

Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Segretario

Marino Eugenia

Eugenia Marino

Il Presidente

Gileno Annalisa

Gileno Annalisa

ASSOCIAZIONE CLOWNDOC ONLUS
C/O ONOFRILLO
VIA RAFFAELLO SANZIO, 47
65124 PESCARA
C.F. 91091050681

ELENCO SOCI PRESENTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 17/06/2020:



1) Gileno Annalisa:
Pescara 19-12-1957 C.F. GLNNLS57T59G482N

Annalisa Gileno

2) La Paglia Massimiliano:
Roma 10-03-1973 C.F. LPGMSM73C10H501N

Massimiliano La Paglia

3) Marino Eugenia :
Pescara 05-11-1983 C.F. MRNGNE83S45G482I

Eugenia Marino

4) Ciulli Paola:
Pescara 22-07-1968 C.F. CLLPLA68L62G482B

Paola Ciulli

5) Silvestri M.Dorinda:
Brittoli (PE) 05-08-1957 C.F. SLVMDR57M45B193L

M.Dorinda Silvestri

6) Di Santo Lorenzo:
Pescara 20-12-1960 C.F. DSNLNZ60T20G482F

Lorenzo Di Santo

7) Paraguai Vincenzo:
Pescara 30-10-1965 C.F. PRGVCN65R30G482E

Vincenzo Paraguai

8) Sacchetti Maria Elisa:
Mosciano S. Angelo (TE) 17-07-1980 C.F. SCCMLS80L57Z404L

Maria Elisa Sacchetti

9) Di Giuseppe Katia:
Giulianova (TE) 06-01-1980 DGSKTA80A46E058N

Katia Di Giuseppe

10) Pomponio Emanuela:
Tollo (CH) 03-01-1971 C.F. PMPMNL71A53L194R

Emanuela Pomponio

11) Carducci Tiziana:
Pescara 23-05-1964 C.F. CRDTZN64E63G482X

Tiziana Carducci

12) Di Lisio Miriam:
Cagua (Venezuela) 01-11-1982 C.F. DLSMRM82S41Z614T

Miriam Di Lisio

13) Gasbarrino Gianna:
Campobasso 01-12-1976 C.F. GSBGNN76T41B519T

Gianna Gasbarrino

14) Persico Antonello:
Chieti 01-03-1957 C.F. PRSNNL57C01C632W

Antonello Persico



Art. 1 Adeguamento dello statuto e denominazione.

L'associazione ClownDoc ApS, Ente del Terzo Settore, costituita il giorno 15 novembre 2007 in Pescara, statuto depositato presso l'Agenzia delle entrate di Pescara al n. 10171 Serie 3, poi modificato dai soci in seduta straordinaria il 18.12.2012 e nuovamente aggiornato, in data 21.07.2014, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in forza di Determina Dirigenziale n. 33/366 pubblicata sul BURA n.52 del 31.12.2014, in data 17/06/2020, alla presenza della maggioranza di 14 membri dei soci, ha modificato il proprio statuto in adeguamento al D. LGS. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non in esso contemplato, da quanto previsto dal Codice Civile e disposizioni di attuazione.

La denominazione dell'associazione è CLOWNDOC APS ETS ai sensi dell. Art.12 D.Lgs. 03072017 n.117

Art. 2 Sede e durata

L'associazione ha sede in Pescara, Via Raffaello Sanzio, 47.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria.

Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 3 Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale, le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi. Essa opera nei seguenti settori di attività generale: attività sociali e



socio-sanitario (di cui agli art.5, lett. a e c, D.Lgs. 117/2017 e svolge altresì interventi di istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d),art. 5 D.Lgs. 117/2017).

ClownDoc APS ETS è apartitica, apolitica e acconfessionale.

Scopo dell'Associazione è la promozione e la testimonianza di una cultura e di un approccio alla vita che privilegino la gioia, l'ottimismo, la fratellanza, la solidarietà, l'integrazione, il pensiero positivo e creativo e l'attenzione particolare a chi ha bisogno e/o è svantaggiato, attraverso lo **strumento principale della clown-terapia**.

Art. 4 Attività dell'Associazione

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati svolge, attraverso l'impegno **prevalentemente volontario dei propri associati**, le seguenti **attività strumentali**:

- a) **servizio di clown-terapia** all'interno di ospedali, istituti di cura, case-famiglia, comunità terapeutiche, case circondariali e tutte quelle realtà pubbliche e/o private in cui ci sono situazioni di disagio e sofferenza di vario tipo, con la finalità di contribuire alla riattivazione delle risorse sane di ciascuno e alla creazione di un clima emotivo positivo per tutti;
- b) **attività di formazione**, in particolare nell'ambito socioculturale, socio educativo e socio sanitario, usando come strumenti principali la Clownterapia, la Comicoterapia, le Arti Circensi e Teatrali.

Promuove inoltre:

- I. la realizzazione di progetti di formazione rivolti a minori ed adulti a rischio, in aree e situazioni di disagio in Italia e nel Mondo. In particolare in scuole, istituti penali minorili, carceri, strade, comunità e ciò, in autonomia o in collaborazione con Enti, Organismi, Associazioni e Istituzioni;
- II. l'organizzazione di workshop, stage e attività circensi formative rivolte ad adulti e bambini;



- III. la realizzazione di attività multimediali e video collegate ai progetti sociali in partenariato con altri Enti, Organizzazioni e Associazioni;
- IV. la progettazione di spettacoli teatrali amatoriali a scopo di beneficenza e di diffusione di messaggi di solidarietà, unione e fratellanza;
- V. l'utilizzo e l'applicazione della Clown-terapia, delle arti circensi e del teatro educativo e sociale, in progetti che hanno al centro la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione decentrata;
- VI. la realizzazione di progetti per la formazione e l'invio di operatori clownterapisti in paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi di cooperazione per una cultura di integrazione e di pace;
- VII. lo sviluppo, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, di iniziative finalizzate allo sviluppo della solidarietà e della partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socioculturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
- VIII. l'istituzione di sedi secondarie, succursali, uffici, sezioni, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
- IX. l'umanizzazione delle strutture ospedaliere attraverso progetti di formazione degli operatori che svolgono attività presso aziende ospedaliere e sanitarie;
- X. l'istituzione di corsi di formazione per i propri soci che desiderino operare come volontari clown di corsia negli ospedali e l'organizzazione del tirocinio, anche con il supporto di altre associazioni del medesimo settore;
- XI. l'istituzione di corsi di formazione, seminari e stage per operatori del sociale e del settore pubblico e privato;
- XII. l'istituzione di corsi di formazione, seminari e stage per i propri volontari che desiderano sostenere l'associazione come sensibilizzatori nelle strade, nelle scuole e ovunque ci sia bisogno di trasformare il disagio in gioia;
- XIII. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, mostre fotografiche, eventi, concerti, forum, tavole rotonde in particolare sul tema della Clownterapia;



- XIV. l'istituzione e l'organizzazione di un *Centro Studi e Ricerche* sul tema della Clownterapia in Italia e nel Mondo e l'eventuale istituzione di borse di studio, nonché la cura dell'attività editoriale, anche attraverso la stampa (anche via web) dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- XV. la progettazione di attività formative e informative sulla Clown-terapia nelle scuole italiane e nel Mondo;
- XVI. la realizzazione di attività di raccolta fondi per il sostegno delle proprie iniziative;
- XVII. la creazione di contenuti editoriali, multimediali, audiovisivi e la produzione di merchandising da commercializzare per sostenere le attività sopraelencate e da svolgere in via accessoria e strumentale rispetto all'attività istituzionale.
- XVIII. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra descritte, fatta eccezione per quelle alle stesse direttamente connesse, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Tra tali attività collegate, possono annoverarsi quelle presenti nella elencazione qui di seguito proposta e di **carattere meramente esemplificativo e non esaustivo**, senza preclusione per eventuali altre attività collegate:
- le adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
 - la stipula di contratti con soggetti pubblici o privati, intesa ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti;
 - la messa a disposizione di altri enti e società, pubbliche e private, delle proprie strutture e conoscenze operative;
 - la co-gestione di servizi e iniziative;
 - la partecipazione ad iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e della solidarietà morale dei cittadini.



XIX. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni opportune e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale incluse le compravendite, le permutate di beni immobili e di beni mobili registrati, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche che vadano a gravare sui beni sociali.

Resta fermo che, in ogni caso, le attività di cui ai commi precedenti, saranno svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di documentazione o autocertificazione e previa delibera dell'organo sociale competente sulle tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, ovvero solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

Art. 5 Soci

Il numero dei soci è illimitato e comunque **non inferiore a 7 persone fisiche**. All'associazione possono aderire tutti i **cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi**,



senza alcuna distinzione di razza, religione, orientamento sessuale, di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali. Al fine di garantire il principio di democraticità che caratterizza la vita associativa e l'effettività del rapporto tra socio e associazione, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere soggetta a scadenza predeterminata (*temporaneità*).

I soci si distinguono in:

- a. **Fondatori:** persone o enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- b. **Ordinari:** coloro che aderiscono all'associazione versando la quota sociale determinata annualmente dall'Organo di Amministrazione.
- c. **Sostenitori:** persone o enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- d. **Onorari:** persone o organizzazioni che per ideali di vita o con la loro opera sono in linea con gli scopi e gli ideali portati avanti dall'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I soci onorari sono proposti dai membri dell'Organo di Amministrazione ed ammessi su delibera assembleare a maggioranza assoluta.

Tutti i soci hanno diritto di voto senza alcuna differenza tra loro rispetto ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Al socio non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'associazione per danni subiti nel corso del proprio servizio presso le strutture convenzionate o per responsabilità che gli derivino da danni causati direttamente od indirettamente in conseguenza od occasione del servizio stesso. L'esclusione dal diritto di rivalsa vale anche nel caso che le coperture assicurative, per qualsiasi motivo, risultino del tutto o parzialmente inefficaci ai fini dell'indennizzabilità dei danni subiti.

L'associazione stipula a favore dei soci la copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile, infortuni e malattie prevista dalla legge. Tale copertura è limitata



ai compiti ed all'attività svolta dal socio presso le strutture convenzionate e la sede dell'associazione. Il socio è obbligato ad osservare le norme di comportamento collegate alle coperture assicurative ed alla registrazione del proprio nome e dell'ora di inizio e fine servizio.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione è **deliberata dall'Organo di Amministrazione** che riceve domanda scritta dall'aspirante socio contenente nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e la dichiarazione di accettare e attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La deliberazione di ammissione del socio è comunicata all'associato e annotata sul libro degli soci. In caso di rigetto deve pervenire all'interessato comunicazione motivata entro 60 giorni dalla delibera. **Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.**

L'aspirante socio che intenda prestare attività di clown terapia, inoltre, deve attestare all'atto della domanda di ammissione di avere compiuto la formazione e il tirocinio prescritto, così come previsto dal Regolamento dell'Associazione.

La qualità di socio non è soggetta a scadenza predeterminata (temporaneità), può durare per tutta la durata dell'Associazione e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

L'espulsione è prevista quando il Socio:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, del Codice Deontologico, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b. non intervenga senza giustificato motivo e per più di tre volte di seguito, alle assemblee, regolarmente convocate e comunicate;



- c. si renda moroso del versamento delle quote sociali **per un anno**;
- d. svolga attività ideologicamente incompatibile e contraria agli interessi e obiettivi associativi;
- e. abbia una condotta morale e civile inadeguata ai principi associativi e dannosa per l'immagine dell'Associazione;
- f. venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
- g. arrechi danni di qualsiasi tipo all'Associazione, dimostri con i propri comportamenti o dichiarazioni una sopravvenuta incompatibilità con gli scopi e gli ideali associativi;
- h. ponga in essere comportamenti lesivi del principio di democraticità dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata a maggioranza assoluta dall'Organo di Amministrazione con atto motivato.

Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio anche del socio escluso e la stessa spiega i suoi effetti dal momento della sua ricezione.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione presentando all'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso scritto che verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi versando le quote non pagate.

Il recesso dall'Associazione non dà diritto al rimborso della quota/e Associativa/e versata/e.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di esser eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento;
- **svolgere la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;**
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente.

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti **da almeno tre mesi** nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che almeno un decimo dei soci, purché in regola con il pagamento delle quote

associative, ne faccia richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante e-mail o avviso affisso nella sede associativa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative: a ciascuno socio spetta un solo voto

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 in quanto compatibili.

L'intervento per delega è da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro Socio, ed è ammessa una sola delega per socio.

Ogni socio effettivo può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria.

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità dei loro confronti;
- Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e delle sue modifiche;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

- Deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria viene presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, da altro membro dell'Organo di amministrazione all'uopo nominato, il quale nomina tra i soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere **almeno un giorno**.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 10 Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e di governo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Gli amministratori vengono scelti tra i soci dell'Associazione che siano persone fisiche o tra coloro che vengono indicati dai soci persone giuridiche.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si rimanda all'art. 2382 del Codice Civile.



Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; in questo caso, l'Organo di Amministrazione rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza è conferito al Presidente: ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni sarà il Vice Presidente a sostituirlo in ogni sua attribuzione. Entrambe le cariche, conferite a soci in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, vengono attribuite tramite elezione all'interno dell'Organo di amministrazione, durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessano per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, revoca in caso di gravi motivi su deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto ogni sua limitazione non è opponibile ai terzi se non iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo:



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, favorendo la partecipazione dei soci;
- predisporre il Bilancio di esercizio nei casi e nelle modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;
- coordinare e supervisionare l'attività dei formatori e dei soci;
- coordinare e supervisionare i progetti e le attività sociali;
- organizzare, coordinare e supervisionare l'attività di formazione dei propri soci, interna o esterna;
- decidere in merito all'apertura di nuove sezioni in altre città.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione con comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.



L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti da un Segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 11 Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. Quote associative
2. Contributi pubblici e privati
3. Donazioni e lasciti testamentari
4. Rendite patrimoniali
5. Raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017
6. Proventi della devoluzione del 5 per mille
7. Entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.
8. Contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.
9. Altre entrate da fonte deliberata in sede assembleare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli

utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'Art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività, a carattere occasionale, di raccolta pubblica di fondi (es. celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione) redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno di detti eventi nel pieno rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione è tenuta alla redazione e conservazione dei seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali attraverso consultazione diretta previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione con modalità e data da concordare.

Art. 12 Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori.

L'eventuale residuo patrimoniale all'atto dello scioglimento sarà interamente devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore e, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati e scelti dall'Assemblea dei Soci.

13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

.....¹ originale dell'atto qui
registrato il **14 LUG. 2020** al
n. **2363** serie **3**
Versati Euro **EDENTE**

con Mod. _____

del _____

DIRETTORE GENERALE TERRITORIALE
Firma su delega del Direttore Provinciale
Milena Marzulli

